

Deliberazione n. 62/2015/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Antonio De Salvo	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Italo Scotti	consigliere
dott. ssa Benedetta Cossu	primo referendario
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	referendario

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;


Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 16, comma 26, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, in forza del quale le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto e trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 gennaio 2012;

Vista la propria deliberazione n. 1/2014/INPR, adottata nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2014, mediante la quale sono



A

stati approvati i programmi di controllo per l'anno 2014;

Rilevato che tra le indagini da eseguire vi è quella relativa al "Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna negli anni 2012 e 2013 (ai sensi dell'art. 16 comma 26, del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 e del successivo D.M. 23 gennaio 2012)";

Vista la relazione concernente gli esiti dell'indagine suddetta, predisposta dal primo referendario Riccardo Patumi;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 14 del 31 marzo 2015, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della sezione;

Udito nella Camera di consiglio del 10 aprile 2015 il relatore Riccardo Patumi;

DELIBERA

di approvare la relazione riguardante "Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Emilia-Romagna negli anni 2012 e 2013";


DISPONE

che la presente deliberazione e l'allegata relazione, che ne fa parte integrante, sia pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo - e che venga inviata, mediante posta elettronica, al Consiglio delle autonomie locali e agli enti locali aventi sede in Emilia-Romagna, affinché tengano conto di quanto rilevato, ai fini degli adempimenti in materia di loro competenza.


Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2015.

Il presidente

(Antonio De Salvo)




Il relatore



Depositata in segreteria il 10 aprile 2015.

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)






CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER L'EMILIA-ROMAGNA

MONITORAGGIO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE
DAGLI ENTI LOCALI DELL' EMILIA-ROMAGNA
NEGLI ANNI 2012 E 2013

**(ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138/2011 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)**

Deliberazione n. 62/2015

Bologna, 10 aprile 2015



a cura di:

Primo Referendario Riccardo Patumi


con la collaborazione di:

Dott.ssa Adalgisa Spagnuolo – analisi dati e coordinamento

Dott.ssa Maria Truppo – analisi dati e coordinamento

INDICE

1. Premessa	5
2. Definizione	5
3. Quadro normativo di riferimento	6
3.1. L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti del prospetto concernente le spese di rappresentanza.....	6
3.2. Il controllo della Corte dei conti.....	7
3.3. Il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266.....	7
3.4. I vincoli finanziari alle spese di rappresentanza	9
4. Requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza	10
4.1. Previa adozione di norme regolamentari interne	10
4.2. Scopo promozionale	11
4.3. Inerenza al fini istituzionali.....	11
4.4. Congruità e sobrietà delle spese.....	11
4.5. Ufficialità della spesa	12
4.6. Carattere eccezionale.....	12
4.7. Adempimenti amministrativi e gestionali	12
4.8. Riconducibilità della spesa agli organi di vertice.....	12
4.9. Destinatari: soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono	13
4.10. Stanziamento in bilancio e vincolo di cui al d.l. 78/2010	13
4.11. Registro di carico e scarico a fronte di acquisto di beni destinati ad essere stoccati.....	14
5. Orientamenti giurisprudenziali	14
6. Esiti del monitoraggio	16
7. L'istruttoria effettuata dalla Sezione	18
8. Le irregolarità più significative emerse dall'esame dei prospetti pervenuti	19
9. Spese al confine tra rappresentanza e altre categorie	25



10. Richiesta all'ente di procedere al recupero delle somme illegittimamente erogate	25
11. Considerazioni conclusive	26
12. Tabelle analitiche	28

1. Premessa

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al comma 26 dell'art. 16 ha disposto che le spese di rappresentanza, sostenute dagli organi di governo degli enti locali, debbano essere elencate, per ciascun anno a partire dal 2011, in un apposito prospetto allegato al rendiconto della gestione, il quale è oggetto di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto stesso.

Nell'ambito dell'attività programmata per l'anno 2014 (deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1), la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha previsto un'attività di monitoraggio delle spese in analisi sostenute dagli enti locali della Regione per gli anni 2012 e 2013. Tale monitoraggio è stato eseguito esaminando i prospetti pervenuti (nonché i dati forniti dagli enti locali a seguito di richieste istruttorie), allo scopo di verificare la legittimità delle spese sostenute.

La presente relazione segue quella approvata da questa Sezione con deliberazione n. 271/2013/VSGO, relativa all'esercizio finanziario 2011. Si rinvia a quest'ultima per un più completo esame delle pronunce giurisprudenziali in materia.


2. Definizione

In mancanza di una norma che definisca le spese di rappresentanza ed i relativi requisiti di legittimità, per ricostruire la categoria è stato necessario richiamare la giurisprudenza amministrativa, penale, ma soprattutto contabile, la quale è ormai sufficientemente consolidata in materia.

In una sommaria accezione, è possibile affermare che possono definirsi spese di rappresentanza quelle effettuate allo scopo di promuovere l'immagine dell'ente pubblico, per mezzo di attività rivolte all'esterno.

Alcune sezioni regionali di controllo¹ accolgono una diversa e più ristretta nozione di attività di rappresentanza, in particolare ritenendo che da quest'ultima esulino le spese erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'ente, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Più convincente appare l'orientamento secondo il quale, invece, le spese di rappresentanza non devono essere necessariamente indirizzate ad autorità, ben



¹ Così la Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 202/2014/VSG, del 23 dicembre 2014, massimata al paragrafo 6 ("Orientamenti giurisprudenziali") di questa relazione.

potendo avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza. Tale ricostruzione pare maggiormente coerente con quella accolta, ai fini fiscali, dalla Corte di cassazione (per gli enti di natura privatistica) ed è, altresì, congruente con il codice Siope avente ad oggetto l'acquisto di beni per spese di rappresentanza, il quale fa riferimento all'acquisto *"di beni per spese di rappresentanza (ad esempio generi di ristorazione, medaglie, coppe, targhe, libri celebrativi, ecc.)"*, in tal modo ricomprendendo anche articoli, quali le coppe, che sembrano non essere destinati a soggetti rappresentativi degli organismi di appartenenza, bensì alla cittadinanza².

3. Quadro normativo di riferimento

Allo scopo di assicurare un più rigoroso controllo sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali, il legislatore statale, attraverso l'art. 16, comma 26, del citato d.l. 138/2011, ha introdotto una previsione in forza della quale *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*. Detta disposizione, nel prosieguo, ha, inoltre, stabilito che *"con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo del prospetto di cui al primo periodo"*³.

3.1. L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti del prospetto concernente le spese di rappresentanza

In attuazione della norma da ultimo riportata, con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 23 gennaio 2012, è stato definito lo schema tipo del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente locale, ed è stato deciso che sia trasmesso alle sezioni regionali della Corte dei conti, nonché

² Per un approfondimento, si rimanda al parere di questa Sezione, reso con deliberazione n. 59/2015.

³ In merito al vincolo finanziario che grava sulle spese di rappresentanza, si rinvia al paragrafo 3.4.

pubblicato sul sito Internet dell'ente, a partire dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2011.

Tale prospetto⁴ contiene la descrizione dell'oggetto della spesa, l'occasione nella quale è stata sostenuta e il relativo importo. La compilazione è a cura del segretario dell'ente e del responsabile dei servizi finanziari, i quali sottoscrivono il prospetto unitamente all'organo di revisione economico-finanziario.

Sul prospetto in argomento devono essere indicate anche le spese coperte da finanziamenti aggluntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Tuttavia, tali spese possono essere escluse dal computo delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, finalizzato a verificare il rispetto del limite di cui all'art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione del 1 aprile 2011 n. 40).


3.2. Il controllo della Corte dei conti

Il controllo-monitoraggio svolto dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sulle spese di rappresentanza rientra nell'ambito delle funzioni attribuite alla magistratura contabile dal vigente ordinamento e, in particolare, dall'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale conferisce alle sezioni regionali menzionate la verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, del perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio o di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché della sana gestione finanziaria degli enti locali.

Ad esito del controllo, in tal modo configurato, è previsto che la sezione regionale di controllo della magistratura contabile riferisca sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti interessati, allo scopo di consentire l'attuazione delle attività correttive necessarie a ricondurre l'attività dei singoli enti locali a legittimità.

3.3. Il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 173, legge 23 dicembre 2005, n. 266

L'attività di controllo oggetto del presente referto, prevista dall'art. 16, comma 26 del d.l. 138/2011, si affianca al diverso monitoraggio sugli *"atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre,*



⁴ Allegato n. 1.

pubblicità e rappresentanza"⁵; di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale "gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.". In particolare, il comma 10 del citato art. 1 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità." ⁶; in tal modo nell'ambito oggettivo di applicazione della norma risultano ricomprese anche le spese di rappresentanza.

Va ricordato che, per chiarire l'esatta portata del comma 173, la Sezione delle autonomie della Corte, con deliberazione del 17 febbraio 2006, n. 4, ha definito apposite linee guida, precisando che:

- Il comma 173 ha abrogato implicitamente i commi 11 e 42 dell'art. 1, legge n. 311 del 2004, i quali precedentemente disciplinavano l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di determinati atti⁷ ⁸;
- l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti degli atti, enunciato dal comma 173, riguarda anche le regioni e gli enti locali, pur non essendo applicabili nei loro confronti le disposizioni limitative di cui ai commi 9, 10, 56 e 57.

⁵ In materia, questa Sezione da ultimo si è pronunciata con deliberazione n. 1/2013, relativamente agli atti posti in essere nell'esercizio finanziario 2009 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna.

⁶ Comma così modificato dall'art. 27, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

⁷ Il testo dell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: "11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale."

⁸ Il testo dell'art. 1, comma 42 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, era il seguente: "42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti."

La differenza tra le due tipologie di controllo previste sulle spese di rappresentanza, sostenute dagli enti locali, riguarda sia i dati oggetto di trasmissione, che l'importo degli atti di spesa soggetti a verifica.

Per quanto concerne il primo aspetto, occorre evidenziare come, mentre ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 le pubbliche amministrazioni trasmettono alla sezione di controllo le singole determinazioni, in ottemperanza all'art. 16, comma 26 del d.l. 138/2011 sono invece inviati semplicemente i prospetti, i quali evidenziano la descrizione dell'oggetto della spesa, l'occasione in cui è stata sostenuta e l'importo della stessa.


La seconda differenza tra i due controlli svolti da questa magistratura è di massimo rilievo. La disposizione da ultimo introdotta, infatti, al contrario di quella prevista dalla legge 266/2005, ha ad oggetto tutte le spese di rappresentanza, e non solo quelle di importo superiore ai 5.000,00 euro; tale circostanza è di massimo rilievo, se solo si considera che, a seguito della difficile situazione finanziaria in cui versano i comuni, nonché del drastico vincolo introdotto dal d.l. 78/2010⁹, la stragrande maggioranza delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della regione è d'importo inferiore ai 5.000,00 euro. Per rendere l'idea, è sufficiente evidenziare come il presente monitoraggio si sia svolto attraverso l'esame di diverse migliaia di impegni, mentre gli atti riconducibili alle spese di rappresentanza trasmessi alla Sezione nell'anno 2013 (quindi d'importo superiore a 5.000,00 euro) sono stati solo dieci.

Ne consegue, con ogni evidenza, che un monitoraggio approfondito sulle spese in argomento è stato reso possibile solo a seguito dell'introduzione della previsione di cui al d.l. 138/2011.

3.4. I vincoli finanziari alle spese di rappresentanza

Il legislatore statale, con l'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. n. 122/2010, rubricato "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" ha stabilito che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

⁹ Una breve analisi del vincolo è contenuta nel successivo paragrafo 3.4.



La Corte costituzionale, con sentenza 4 giugno 2012, n. 139, ha giudicato costituzionalmente legittimo tale vincolo, tuttavia evidenziando come lo stesso debba essere inteso come limite complessivo posto alle regioni ed agli enti locali i quali, nell'estrinsecazione della propria autonomia, hanno la facoltà di operare compensazioni tra le singole voci di spesa previste dall'art. 6 precitato, purché sia comunque assicurato il risparmio previsto dalla norma nella sua interezza.

In seguito, la Sezione delle autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013/QMIG del 30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la discrezionalità, per gli enti locali, di operare compensazioni, nel rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dei singoli coefficienti di riduzione per consumi intermedi, previsti da norme dettate in materia di coordinamento della finanza pubblica. In particolare, la Sezione delle autonomie ha considerato legittimo che lo stanziamento in bilancio riferito alle diverse tipologie di spese soggette a limitazione, avvenga in base alle necessità istituzionali dell'ente, ritenendo che il comune possa operare compensazioni tra gli importi calcolati nel rispetto dei vincoli di legge, anche al di là delle voci previste dall'art. 6 del d.l. n. 78/2010.

4. Requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza

Come già accennato, i requisiti di legittimità delle spese di rappresentanza devono essere ricavati, in mancanza di una espressa indicazione normativa, dagli approdi giurisprudenziali in materia, in particolare facendo riferimento alle pronunce della Corte dei conti la quale, sia in sede di controllo, che giurisdizionale, ha avuto modo di approfondire, in diverse occasioni, la materia.

Si richiamano, qui di seguito, i principali requisiti di legittimità delle spese *de quibus*.

4.1. Previa adozione di norme regolamentari interne

L'ente pubblico dovrebbe effettuare spese di rappresentanza non operando volta per volta contingenti valutazioni, bensì sulla base di criteri obiettivi, predeterminati in via generale. In tal modo, la discrezionalità del soggetto pubblico risulta delimitata, in coerenza anche con l'eccezionalità che caratterizza tali spese e si garantisce una maggiore trasparenza.

E' opportuno, pertanto, che gli enti locali adottino una disciplina regolamentare delle spese *de quibus*. Peraltro, anche lo schema tipo di prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente locale¹⁰, pubblicato con il

¹⁰Allegato al paragrafo 12 della presente relazione.

citato decreto del Ministro dell'interno, fa riferimento ad un regolamento dell'ente disciplinante le spese di rappresentanza.

4.2. Scopo promozionale

Già dalla definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, è possibile ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente.

Ne consegue che tutte le spese effettuate non a fini promozionali (es. spese di ristoro a beneficio degli organi collegiali dell'ente, in occasione delle riunioni istituzionali dello stesso), oppure aventi lo scopo di promuovere non tanto l'ente, quanto i singoli amministratori, non rientrano in tale categoria (è il caso degli opuscoli informativi finalizzati più a fornire un'immagine positiva del Sindaco, che a pubblicizzare l'attività dell'ente o i servizi offerti alla cittadinanza, in quanto piuttosto connessi con l'attività politica).

4.3. Inerenza ai fini istituzionali

Le spese di rappresentanza devono necessariamente inerire ai fini istituzionali dell'ente pubblico, in quanto, in caso contrario, non sarebbero in ogni caso giustificate e, se sostenute, integrerebbero un danno all'erario.

4.4. Congruità e sobrietà delle spese

Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento eventualmente organizzato ed ai valori di mercato. La sobrietà dev'essere valutata, inoltre, in riferimento alle dimensioni territoriali ed alle caratteristiche del singolo ente locale che le sostiene (ad esempio, sembra evidente come un ente a forte vocazione turistica abbia una maggiore esigenza di promozione della propria immagine), nonché ai vincoli di bilancio gravanti sullo stesso.

Detto presupposto deriva dai principi di economicità, efficienza e razionalità che devono necessariamente caratterizzare l'attività amministrativa.

Il richiamo al canone della sobrietà da parte della giurisprudenza contabile è frequente. La Sezione giurisdizionale regionale dell'Abruzzo della Corte dei conti, con sentenza 30 ottobre 2008, n. 394, ha rilevato che "non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie".



In altri casi la magistratura contabile, a fronte di comportamenti al limite dell'illegitimità, ha finito per decretare l'assoluzione dei soggetti citati, anche tenendo conto della sobrietà della spesa concretamente sostenuta: così la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria della Corte dei conti, con sentenza del 4 agosto 2009, n. 510, evidenziando che "il rispetto del limite della ragionevolezza, da ritenersi implicito nell'esercizio di qualsiasi attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, è stato garantito dalla modesta entità dell'ammontare dell'esborso".

4.5. Ufficialità della spesa

Di regola, affinché possano essere considerate legittime, è necessario che le spese *de quibus* posseggano il crisma dell'ufficialità, cioè siano destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 5 novembre 2012, n. 466).

4.6. Carattere eccezionale

Le spese in argomento, stante l'ampia discrezionalità che ha l'amministrazione pubblica nel prevederle, hanno carattere eccezionale rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa.

Tale requisito è ormai consolidato nella giurisprudenza contabile; si veda, per tutte, la Sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti, deliberazione 9 novembre 1993, n. 111.

4.7. Adempimenti amministrativi e gestionali

Le spese di rappresentanza postulano "l'esigenza, ai fini del riscontro della legittimità delle iniziative e delle relative spese, di una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali dei connessi adempimenti amministrativi e gestionali"; tale cura si deve concretizzare, per quanto concerne in particolare l'acquisto di beni mobili, nella loro assunzione in carico negli appositi inventari, nei quali dev'essere annotato il discarico, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato (così Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, deliberazione da ultimo citata).

4.8. Riconducibilità della spesa agli organi di vertice

Per poter considerare legittime le spese in argomento, occorre, altresì, che la "funzione di rappresentanza sia espletata non da un qualunque dipendente della pubblica Amministrazione, bensì solo da quegli organi, per lo più posti al vertice,

istituzionalmente rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione" (Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale di Appello, sentenza 18 luglio 1990, n. 234).

Similmente, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia di questa Corte, con la citata deliberazione 466/2012, ha evidenziato che le spese di rappresentanza devono essere effettuate attraverso gli organi che hanno il potere di spendere il nome dell'amministrazione di riferimento.

4.9. Destinatari: soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono

Le spese di rappresentanza, ove destinate ad autorità, devono essere eseguite in favore di soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. In mancanza di detto presupposto, la spesa dev'essere valutata come rispondente non a un interesse pubblico, bensì all'interesse privato dei destinatari.


In alcuni casi, le spese di rappresentanza possono invece avere come destinataria direttamente la cittadinanza: stampe e omaggi floreali consegnati in occasione dei matrimoni civili, ecc.

Come già accennato, invece, destinatari non possono essere i politici o i dipendenti dell'ente, stante il fatto che la spesa dev'essere rivolta all'esterno.

4.10. Stanziamento in bilancio e vincolo di cui al d.l. 78/2010

Ovviamente, le spese in analisi possono essere effettuate solo entro il limite degli stanziamenti di spesa.

Com'è noto, il legislatore statale, con l'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. "manovra estiva 2010"), ha imposto alle spese di rappresentanza un drastico taglio, stabilendo che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (...) non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e altre rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità". Detto vincolo, come già ricordato, pone agli enti locali un limite complessivo rispetto alle singole voci di cui al citato articolo 6.



4.11. Registro di carico e scarico a fronte di acquisto di beni destinati ad essere stoccati

In diversi casi gli enti esaminati hanno acquistato beni destinati ad essere stoccati e, successivamente, utilizzati di volta in volta come piccoli omaggi, nell'ambito di un'attività di rappresentanza. Spesso si è trattato di libri, ma anche di prodotti dell'artigianato locale o, comunque, del territorio (es. aceto balsamico).

Lì ove si tratti di beni potenzialmente destinabili anche al godimento individuale degli amministratori (quindi non nel caso, per esempio, di medaglie destinate ad essere assegnate quali civiche benemerienze), per un'elementare esigenza di rendicontazione, nonché allo scopo di assicurare la necessaria trasparenza, l'ente deve istituire un registro di carico e scarico, o analogo strumento in grado di consentire di ricostruire, nel tempo, i destinatari di tali doni.

5. Orientamenti giurisprudenziali

Allo scopo di fornire ulteriori elementi conoscitivi sull'argomento, si richiamano, di seguito, alcune tra le più significative pronunce, in materia di spese di rappresentanza, emanate dalla Corte dei conti e da altre magistrature in data successiva all'approvazione del precedente monitoraggio sulle spese di rappresentanza adottato da questa Sezione (deliberazione n. 271/2013/VSGO, del 24 ottobre 2013). A quest'ultimo si rimanda per un'analisi dettagliata della giurisprudenza precedente.

Deliberazione 4 giugno 2014, n. 198 - Sezione regionale di controllo per la Lombardia - Finalizzazione della spesa all'accrescimento o al mantenimento del prestigio dell'ente.

Il contributo, da parte di un comune, ad una parrocchia, in occasione della cerimonia di ingresso dei nuovi parroci, non è qualificabile come spesa di rappresentanza, non essendo finalizzato ad accrescere o a mantenere il prestigio dell'ente in una particolare ricorrenza; al contrario, appare effettuato a mero titolo di liberalità.

Deliberazione 24 ottobre 2014, n. 221 - Sezione regionale di controllo per la Campania - Il requisito dell'inerenza-pubblicità, per le spese di rappresentanza aventi ad oggetto beni ad utilità generica.

L'acquisto di beni o servizi ad utilità generica può assumere carattere di rappresentanza ove inerente all'immagine e alle finalità istituzionali (inerenza e pubblicità). Peraltro, trattandosi di spesa per beni ad utilità generica e potenzialmente utili anche al godimento individuale (con il rischio che essi vengano destinati a

beneficio personale del singolo rappresentante dell'ente), il requisito dell'inerenza-pubblicità dev'essere qualificato dai seguenti ulteriori elementi di contesto:

- la prestazione deve avere una strutturata "esternalità" rispetto all'ordinaria attività dell'ente, nel senso che dev'essere inserita in un'attività di pubblico dominio (esternalità oggettiva) e deve avere destinatari/beneficiari estranei all'organizzazione dell'ente e ai normali interlocutori istituzionali (esternalità soggettiva);

- la proiezione esterna deve essere strettamente inerente all'esigenza di accrescere l'immagine dell'ente;

- la spesa per tale prestazione deve essere adeguatamente supportata da idonea documentazione, in grado di comprovare tale inerenza qualificata, in assenza della quale, proprio per la caratteristica dei beni/servizi acquistati, si presume che sia stata diversamente destinata nell'interesse degli stessi rappresentanti istituzionali che ne richiedono il rimborso o il pagamento, con rottura del nesso di finalizzazione pubblica della spesa e trasformazione dell'erogazione in una prebenda non dovuta.

In estrema sintesi, in tali casi la spesa di rappresentanza, per essere inerente e pubblica, deve essere contestualizzata e adeguatamente documentata.

Deliberazione 17 dicembre 2014, n. 228 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna – Proventi derivanti da imposte di scopo e limite posto alle spese di rappresentanza dall'art. 6, comma 8 del d.l. n. 78/2010.

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, anche qualora finanziate con i proventi derivanti dall'istituzione di un'imposta di scopo, non possono essere escluse dal calcolo di cui all'art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010 (in forza del quale non possono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009), in quanto gli enti locali possono comunque utilizzare dette risorse per operare diversi interventi in materia di turismo.

Deliberazione 23 dicembre 2014, n. 202 – Sezione regionale di controllo per le Marche – Nozione di spese di rappresentanza

Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno. Tali sono da considerarsi quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente pubblico che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.



Deliberazione 23 gennaio 2015, n. 4 – Sezione regionale di controllo per le Marche – Necessaria adozione di atti a valenza regolamentare aventi ad oggetto le spese di rappresentanza.

In difetto di uno specifico parametro normativo, risponde a principi di sana gestione finanziaria l'adozione di regolamenti o atti aventi valenza regolamentare, riguardanti le spese di rappresentanza. Detti atti, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo, e apprestando una disciplina generale ed astratta, valgono a conferire alle relative procedure trasparenza e conoscibilità.

Deliberazione 18 marzo 2015, n. 59 – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna – Nozione di spese di rappresentanza.

Le spese di rappresentanza sono effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, tramite attività rivolte all'esterno. Al centro di tale tipologia di spese si pone, quindi, lo scopo promozionale dell'immagine dell'ente. Peraltro, secondo la costruzione accolta, le spese di rappresentanza non sono necessariamente indirizzate ad autorità, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.

6. Esiti del monitoraggio

Si espongono, a seguire, le risultanze di sintesi relative all'esame dei prospetti relativi alle spese di rappresentanza pervenuti negli anni 2012 e 2013.

Come si evince dalle tabelle allegate per ciascun anno, gli enti locali dell'Emilia-Romagna sottoposti al controllo sono stati 401, di cui 348 comuni, 9 province, 10 comunità montane, 33 unioni di comuni ed il Nuovo Circondario Imolese.

Per gli anni 2012 e 2013, tutti gli enti obbligati hanno presentato il prospetto di cui all'art.16, comma 26, del d.l. 138/2011.


Dalle medesime tabelle si ricava inoltre, che, per l'anno 2012, il totale complessivo delle spese di rappresentanza sostenute ammonta ad € 749.993, di cui € 641.376 per i comuni, € 100.249 per le province, € 3.209 per le unioni di comuni, € 1.629 per le comunità montane ed € 3.531 per il Nuovo Circondario Imolese. Per l'anno 2013, invece, il totale complessivo delle spese di rappresentanza sostenute ammonta ad € 678.527, di cui € 625.717 per i comuni, € 47.877 per le province, € 1.206 per le unioni di comuni, € 1.154 per le comunità montane ed € 2.573 per il Nuovo Circondario Imolese.

I dati evidenziano una considerevole riduzione dell'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza: nell'esercizio 2011 gli enti locali della Regione Emilia-

Romagna, le avevano disposte per un totale di € 1.057.976; la spesa complessiva si è ridotta a € 749.993 per il 2012 ed a € 678.527 per il 2013.

Sono state inviate, complessivamente, 183 richieste istruttorie per gli esercizi 2012 e 2013. Per l'anno 2012 le istruttorie sono state 112 (103 destinate ai comuni, 5 alle province, 2 alle unioni di comuni e 2 alle comunità montane); per il 2013, sono state 71 (66 destinate ai comuni, 4 alle province, 1 alle unioni di comuni). Le suddette istruttorie saranno oggetto di esame nel paragrafo successivo. L'avvio delle istruttorie ha determinato un immediato effetto virtuoso, in quanto alcuni enti, all'atto di approfondire la materia per poter rispondere alle richieste istruttorie, hanno immediatamente compreso di avere commesso irregolarità e, nel rispondere, si sono impegnati a non dare ulteriormente corso, per il futuro, a spese di rappresentanza dalla dubbia liceità a carico dei loro bilanci, anche quando di importo esiguo.

Spese di rappresentanza 2012	Numero degli enti tenuti all'invio del prospetto	Numero degli enti che hanno inviato il prospetto	Ammontare delle spese	Note istruttorie
Comuni	348	348	641.376	103
Province	9	9	100.249	5
Unioni di Comuni	33	33	3.209	2
Comunità Montane	10	10	1.629	2
Circondario	1	1	3.531	0
TOTALE	401	401	749.993	112



Spese di rappresentanza 2013	Numero degli enti tenuti all'invio del prospetto	Numero degli enti che hanno inviato il prospetto	Ammontare delle spese	Note istruttorie
Comuni	348	348	625.717	66
Province	9	9	47.877	4
Unioni di Comuni	33	33	1.206	1
Comunità Montane	10	10	1.154	0
Circondario	1	1	2.573	0
TOTALE	401	401	678.527	71

7. L'istruttoria effettuata dalla Sezione

Nel corso dell'indagine, avente ad oggetto l'esame dei prospetti delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, pervenuti ai sensi dell'art. 16, comma 26, del d.l. 138/2011, la Sezione, come già accennato, ha inviato 183 richieste istruttorie, finalizzate ad ottenere ulteriori elementi conoscitivi tali da consentire una corretta valutazione circa la legittimità di alcune voci di spesa.

Come avvenuto in occasione del precedente monitoraggio, relativo all'anno 2011, dette richieste hanno riguardato, in particolare, la descrizione dell'oggetto della spesa, delle occasioni in cui è stata sostenuta e dei beneficiari. In diversi casi, l'oggetto e l'occasione delle spese, sono risultati troppo generici, non consentendo un effettivo controllo. In altre situazioni, invece, è stato necessario acquisire informazioni circa i nominativi dei beneficiari, allo scopo di verificare se fossero soggetti interni (o comunque legati agli amministratori o ai dipendenti dell'ente, oppure esterni all'Ente). A titolo esemplificativo, si riporta il contenuto di alcune richieste istruttorie che sono state più frequentemente inviate:

- spese di rappresentanza descritte come "varie per l'acquisto di beni o servizi": richiesta di dettagliare l'oggetto e l'occasione della spesa;
- spese per necrologi: richiesta di evidenziare se i defunti fossero esterni all'ente locale o se, al contrario, si fosse trattato di soggetti legati ad amministratori o a dipendenti dell'ente;
- spese per pranzi indicati come "istituzionali": richiesta all'ente di fornire il dettaglio dei pranzi, in particolare indicando i partecipanti;

- spese per allestimento buffet in occasione di "incontri istituzionali": richiesta di dettagliare gli incontri e di chiarire se il rinfresco fosse stato rivolto anche all'esterno;

- spese per rinfresco di Natale: richiesta di chiarimenti finalizzata a sapere se il rinfresco fosse stato destinato solo al personale interno all'ente o, altresì aperto alle autorità esterne;

- spese per acquisto di omaggi di rappresentanza (libri, stampe, ecc.): lettera istruttoria allo scopo di conoscere i destinatari e, qualora gli omaggi non fossero stati già consegnati, l'inserimento o meno, degli stessi, in un registro di carico e scarico;

- spese sostenute in occasione della festa della donna, per l'acquisto di mimose: richiesta di far conoscere le destinatarie dei fiori, in particolare allo scopo di evincere se fossero appartenenti all'ente acquirente;

- spese per invio di opuscoli informativi, redazione e stampa di giornalini comunali o altre pubblicazioni rivolte alla cittadinanza: richiesta di trasmissione di una copia della pubblicazione allo scopo di poterne verificare, in concreto, la riconducibilità allo scopo promozionale dell'immagine o dell'azione dell'ente locale.

Ad esito dell'istruttoria sono emerse diverse irregolarità, come dettagliatamente riportato nel paragrafo successivo.

8. Le irregolarità più significative emerse dall'esame dei prospetti pervenuti

Dall'esame degli atti pervenuti, sono emerse diverse irregolarità che, in un'ottica collaborativa, è opportuno evidenziare, al fine di indirizzare l'attività degli enti e consentire di prevenire il ripetersi di comportamenti scorretti.

Omaggi

Come già indicato nel precedente monitoraggio, si ribadisce che, affinché gli omaggi possano essere legittimamente considerati spese di rappresentanza, normalmente è necessario che i destinatari siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto rappresentativi dell'ente al quale appartengono; in caso contrario, si configurano quali mere liberalità ed integrano un danno all'erario. È necessario, altresì, che sia rigorosamente rispettato il requisito della sobrietà delle spese.

Sono in ogni caso illegittime le spese, anche se d'importo modesto, operate a beneficio dei dipendenti o degli amministratori dell'ente.

Per quanto concerne, invece, l'offerta di doni rivolta a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, occorre altresì tenere conto di quanto disposto dal nuovo

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il quale, all'art. 4, comma 1, prevede che il dipendente pubblico possa accettare regali o altre utilità solo se siano regali d'uso di modico valore e vengano donati nell'ambito delle normali relazioni di cortesia; il successivo comma 4 fissa il modico valore in euro 150,00. Ne consegue che detto limite deve necessariamente essere sempre rispettato dall'ente locale all'atto di acquistare regali, nel caso in cui i destinatari siano dipendenti pubblici (ovviamente, dovranno altresì ricorrere tutti gli altri presupposti di legittimità).

Qualora l'ente locale acquisti una scorta di omaggi, a fini di rappresentanza, occorre istituire un registro di carico e scarico, allo scopo di poter ricostruire lo scarico degli stessi.

A seguito del monitoraggio sono emerse, con frequenza, spese a carico degli enti per regali in favore di dipendenti al momento di andare in pensione (targhe ricordo, libri, medaglie ecc.) nonché per gadget natalizi di importo esiguo destinati al personale in servizio: tutte spese che devono necessariamente essere considerate illegittime.

In alcuni casi sono state segnalate spese effettuate per acquistare mimose, in occasione della festa della donna. Tali acquisti, a seguito di istruttoria, sono risultati legittimi, in quanto i fiori erano stati destinati all'esterno dell'ente, nel rispetto dei presupposti di legittimità delle spese in analisi.

Similmente, i piccoli omaggi offerti in occasione dei matrimoni civili (di solito fiori), devono considerarsi legittimi in quanto detti regali consentono di promuovere, nel migliore dei modi, l'immagine dell'ente verso l'esterno, rispondendo, peraltro, anche ad un'esigenza di ospitalità, da parte del Comune, nei confronti degli sposi.

Si riportano, qui di seguito, alcune spese, sostenute per l'acquisto di omaggi, emerse dai prospetti inviati a questa sezione regionale di controllo, che devono essere considerate illegittime:

- medaglia a dipendente collocato a riposo;
- targa ricordo incisa in occasione della cerimonia di fine servizio di un carabiniere della Stazione locale;
- targa ricordo in occasione del collocamento a riposo del Comandante della Polizia municipale;
- acquisto biglietti di auguri e doni natalizi per collaboratori e dipendenti;
- acquisto pianta per ufficio assessori;
- acquisto omaggio per riconoscimento dell'opera svolta dal Segretario comunale;

- acquisto mazzo di fiori nell'ambito dell'insediamento di un nuovo consigliere comunale.

Opuscoli informativi

Gli opuscoli informativi possono essere considerati spese legittime qualora perseguano lo scopo di illustrare l'azione dell'ente tra la cittadinanza, in particolare facendo conoscere i servizi erogati dall'ente e rendendo note le varie iniziative intraprese dall'amministrazione comunale. Così gli opuscoli finalizzati a far conoscere le nuove modalità di erogazione delle prestazioni offerte dal soggetto pubblico.

Tali pubblicazioni, tuttavia, per essere giudicate legittime non devono essere finalizzate a propagandare l'immagine dei vertici politici (ed in particolare del Sindaco), in quanto in tal caso non costituiscono legittime *spese di rappresentanza* (o, meglio ancora, di comunicazione), ma integrano danno all'erario.

Spese per necrologi o telegrammi

Molti sono gli enti locali che hanno inserito nei prospetti inviati a questa Sezione spese per necrologi, o telegrammi, o corone d'alloro. Tali spese sicuramente non possono essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti, o ex amministratori dell'ente locale, o delle loro famiglie, in quanto quest'ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'ente. Anche nel caso in cui siano eseguite a vantaggio di soggetti di vertice di altri enti, peraltro, sorgono diversi dubbi circa la possibilità di ricondurle legittimamente alla categoria in argomento.


Tra le spese inserite nei prospetti inviati a questa Sezione, che devono essere considerate illegittime, si possono ricordare:

- i telegrammi di condoglianze per decessi di parenti di amministratori e dipendenti;
- i manifesti di lutto per ex dipendenti o amministratori;
- i manifesti funebri per "lutto ex sindaco";
- necrologio per "ex consigliere comunale";
- necrologio per "ex maresciallo locale Stazione carabinieri".

Spese di ristoro a beneficio dei consiglieri

In diversi prospetti di cui all'art. 16, comma 26, del d.l. 130/2011 sono state incluse spese per l'acquisto di acqua, caffè e, in alcuni casi, anche per rinfreschi finalizzati al ristoro dei consiglieri e della giunta.

In genere gli importi relativi a tali spese sono, comunque, risultati modesti.



Si ritiene, sul punto, di confermare la ricostruzione della problematica offerta dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna con sentenza 5 giugno 1997, n. 326, secondo la quale: *"le spese per l'acquisto di generi alimentari o di bar per il ristoro dei consiglieri comunali durante le sedute consiliari non possono essere considerate spese di rappresentanza, ma semmai spese di funzionamento che trovano una loro eccezionale ammissibilità unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso"*.

Peraltro, è utile rilevare che la frequente errata inclusione, da parte di diversi enti locali dell'Emilia-Romagna, delle spese di ristoro del consiglio e della giunta tra quelle di rappresentanza, potrebbe anche conseguire alla circostanza che uno schema di regolamento sulle spese di rappresentanza, reperibile in *Internet*, include tali spese di ristoro.

Pranzi di lavoro

Dai prospetti esaminati, risulta che diverse spese di rappresentanza si sono concretizzate in pranzi di lavoro, ai quali hanno partecipato i Sindaci ed i vertici degli enti locali.

Il criterio di base per individuare se la spesa per un pranzo (o, in alcuni casi, per il servizio bar) possa essere correttamente ricondotta ad una spesa di rappresentanza, è quello di individuare i destinatari, allo scopo di rilevare se siano soggetti esterni particolarmente qualificati, in quanto istituzionalmente rappresentativi dell'ente al quale appartengono. Pertanto, non possono essere considerate spese di rappresentanza, i pranzi tra autorità che si incontrano per adempiere alla loro attività istituzionale. Gli enti dovrebbero dettagliare meglio le spese per pranzi o cene di rappresentanza, indicando, oltre all'elenco dei soggetti che vi hanno partecipato, se si sia trattato o meno di autorità. Pertanto, non è corretto indicare genericamente nel prospetto "soggetti esterni all'ente".

Si riportano alcune delle spese, per pranzi di lavoro, emerse nel corso dell'istruttoria, che devono essere considerate illegittime:

- pranzo per incontro con rappresentanze sindacali;
- pranzo in favore di organo di controllo (Commissione ambientale);
- pranzo tra Sindaco e avvocato di fiducia dell'Ente, stante l'urgenza di prevenire l'insorgere di una potenziale vertenza legale;
- colazione di lavoro tra Sindaco, soprintendente dei beni architettonici, funzionario alla soprintendenza e il presidente dell'ordine degli architetti in occasione di un sopralluogo finalizzato a verificare un intervento di restauro su un bene immobile del comune;

Pranzi a favore di relatori di convegni o d'interventi formativi

Si ritiene che possano essere considerati legittimi, soltanto se non sia previsto il compenso a favore del relatore.

Rinfreschi a beneficio dei dipendenti

Come più volte ribadito, le spese di rappresentanza devono promuovere l'immagine dell'ente pubblico per mezzo di attività rivolte all'esterno. Pertanto, i rinfreschi natalizi offerti dall'ente locale ai dipendenti devono essere considerati illeciti.

Diverso discorso sembra potersi fare quando il rinfresco sia destinato ad autorità esterne all'ente, istituzionalmente rappresentative degli enti ai quali appartengono; in tal caso, l'eventuale partecipazione anche di soggetti interni non preclude la possibilità di considerare legittima la spesa.

Ammontare delle spese


Tra i requisiti di legittimità delle spese in analisi, è stata già menzionata la "sobrietà".

Si ritiene che detto requisito debba essere preso in considerazione non solo in riferimento alle singole spese sostenute, ma anche esaminando l'ammontare totale di risorse destinato, da ogni singolo ente, allo scopo di rappresentanza. Se è vero, infatti, che non si può disconoscere la necessaria discrezionalità prevista per gli amministratori al momento di scegliere la destinazione delle risorse, è altresì vero che alcune situazioni di evidentissima sperequazione non sembrano accettabili e devono, pertanto, essere corrette.

Nel corso dell'indagine, di rado è capitato di imbattersi in spese eccessivamente onerose. Facendo riferimento ad uno specifico episodio, tuttavia, è necessario evidenziare che, nell'ospitare un personaggio di chiara fama internazionale, in occasione di una conferenza, occorre rispettare il principio di sobrietà. La spesa di euro 3.500,00 per un volo aereo intercontinentale, in particolare, non appare rispettosa di tale principio.

Acquisto di biglietti da visita per sindaci e assessori

In alcuni casi, tra le spese di rappresentanza, i comuni hanno inserito i biglietti da visita ordinati in favore di sindaco e assessori.



La relativa spesa, ove d'importo modico (come in tutti i casi rilevati dall'esame delle tabelle inviate a questa sezione di controllo), si deve considerare legittima, in quanto riconducibile alle esigenze funzionali del vertice dell'ente.

Utilizzo carte di credito

Come accennato nel paragrafo dedicato all'esposizione della giurisprudenza, la responsabilità dell'utilizzatore della carta ha natura giuridica contabile e, come tale, consente un esonero di responsabilità solo qualora l'agente sia in grado di fornire sufficienti elementi per acclarare un legittimo esito delle erogazioni di spesa da lui disposte ed effettuate, rendicontandole dettagliatamente.

Minute spese economali

Le minute spese economali indicate sui prospetti devono necessariamente essere dettagliate, anche ove l'importo sia di modesta entità.

Atti di liberalità

In alcuni casi sono stati inserite tra le spese di rappresentanza meri atti di liberalità, che non sembrano poter essere ricondotti ad uno scopo di promozione dell'immagine o dell'azione dell'ente. E' il caso delle elargizioni in favore di parrocchie, conseguenti alla benedizione pasquale della sede istituzionale.

Spese per noleggio auto con conducente riferite a trasferte di sindaco e assessori

Tali spese, quando legittime in quanto riconducibili all'attività istituzionale, non sono comunque inquadrabili nelle spese di rappresentanza, giacché non sostenute allo scopo diretto di promuovere l'immagine dell'ente pubblico.

Altre spese di rappresentanza da considerarsi illegittime

Tra le spese esaminate sono, inoltre, non riconducibili a spese di rappresentanza le seguenti:

- biglietti ferroviari, pernottamenti, noleggio auto con o senza conducente. Dette spese, quando ammissibili, devono essere considerate di funzionamento. E', invece, da considerarsi non ammessa, in quanto riconducibile all'attività politica del sindaco, la spesa per il rimborso di un biglietto aereo per la partecipazione alla mobilitazione dei sindaci promossa dall'Ancli.

- acquisto di un videoproiettore utilizzato per documentari, inventariato e destinato alla biblioteca comunale per ulteriori attività culturali: costituisce spesa di funzionamento;
- acquisto di generi alimentari offerti ai volontari in occasione della ricerca di una persona scomparsa: spesa di funzionamento;
- spese per interprete italo-cinese: spesa di funzionamento;
- viaggio e pernottamento del sindaco per convegno a Roma: spese di funzionamento.

9. Spese al confine tra rappresentanza e altre categorie


Non sempre, a seguito di esame dei prospetti contenenti le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, è agevole verificare se le spese inserite in detti prospetti siano effettivamente da ricondurre alla categoria *de qua*. E' evidente, infatti, come alcune spese, in concreto, si trovino al confine tra due o più categorie (di rappresentanza, di pubblicità, di funzionamento e per attività culturali). In ogni caso, è importante soprattutto distinguere tra le spese che possono essere sostenute dagli enti locali e quelle che, al contrario, se effettuate, determinerebbero un danno all'Erario; in secondo luogo, occorre distinguere tra le spese oggetto del regime vincolistico di cui all'art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 (in particolare, di rappresentanza e di pubblicità) e quelle ad esso estranee (tra esse, le spese di funzionamento e per attività culturali).¹¹

10. Richiesta all'ente di procedere al recupero delle somme illegittimamente erogate

A seguito delle verifiche eseguite è emerso che in alcuni casi le spese di rappresentanza sostenute erano tali da integrare un danno all'erario, seppure per importi esigui. Conseguentemente, questa Sezione ha disposto il recupero delle somme.

In particolare si è trattato dei seguenti casi:

- pranzo tra un Vicesindaco e il responsabile del settore tecnico;
- pranzi di un Sindaco, rispetto ai quali lo stesso ha esclusivamente indicato la data e gli esercizi commerciali presso i quali si erano svolti detti pranzi, senza indicare, altresì, le sottostanti occasioni istituzionali, né i commensali. Il



¹¹ Per un approfondimento, si veda il parere di questa Sezione, n. 59/2015, contenente l'analisi di varie tipologie di spese, allo scopo di verificarne la riconducibilità, o meno, alle spese di rappresentanza o di pubblicità.

Sindaco si era invece limitato a dichiarare, genericamente, che *"sono spese necessarie nell'ambito delle attività amministrative svolte, tese a mantenere relazioni con il sistema politico, amministrativo, tecnico, associazionistico, ecc. finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di amministrazione"*;

- spese riferite a *"sedute di giunta"* (8 riunioni) per un ammontare complessivo di euro 1.115,30. La giurisprudenza contabile in materia ritiene che, in occasione di sedute di Giunta o di Consiglio, si possa al limite procedere all'acquisto di acqua o caffè, dovendo altri tipi di consumo essere pagati dai singoli componenti degli organi collegiali; tali acquisti, peraltro, ove eseguiti legittimamente, ricadrebbero tra le spese di funzionamento, non essendo rivolti all'esterno dell'ente.

11. Considerazioni conclusive

Tenuto conto della mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma che definisca la categoria delle spese di rappresentanza ed i relativi requisiti di legittimità, la presente relazione (la seconda in materia deliberata da questa Sezione), predisposta in ottemperanza al disposto di cui all'art. 16, comma 26, d.l. 138/2011, costituisce anche l'occasione per offrire, in materia, un supporto agli amministratori degli enti locali.

La relazione è stata redatta ad esito di un'istruttoria capillare (183 le richieste istruttorie inviate).

L'esposizione del quadro normativo, l'evidenziazione degli specifici requisiti di ammissibilità delle spese, della giurisprudenza più significativa e delle problematiche di maggior rilievo riscontrate, unitamente alle soluzioni offerte allo scopo di assicurare la regolarità delle spese *de quibus*, dovrebbero costituire, nelle intenzioni, un valido strumento di supporto per la successiva attività degli amministratori.

Rispetto al precedente monitoraggio, che ha la stessa struttura di base del presente, si è delimitata con maggiore chiarezza la nozione di spese di rappresentanza, si sono analizzate alcune irregolarità che non erano emerse in precedenza e si è tenuto conto delle pronunce pubblicate da altre sezioni regionali di controllo in materia, allo scopo di approfondire ulteriormente alcuni aspetti.

Occorre evidenziare che le spese di rappresentanza, in ragione delle note difficoltà finanziarie nelle quali versano gli enti locali, nonché della specifica normativa vincolistica introdotta dal legislatore con il d.l. 78/2010, hanno ad oggetto importi abbastanza contenuti se comparati ad altri ambiti di attività, e sono, inoltre, in continuo ridimensionamento (le spese sostenute dagli enti locali dell'Emilia-Romagna, nel 2011 erano state pari a poco più di un milione di euro, nel 2012 a € 749.993, e nel


2013 € 678.527). Tuttavia la materia è, comunque, degna di attenzione, tanto che il legislatore statale l'ha sottoposta ad una specifica forma di controllo (il monitoraggio a seguito del quale è stata approvata questa relazione). Le ragioni della scelta legislativa sembrano doversi rinvenire nell'attenzione dei cittadini-contribuenti sulle spese *de quibus*, le quali spesso sono percepite come superflue, e ciò è, evidentemente, inaccettabile, nell'attuale momento di grande difficoltà nel quale versa il nostro Paese. In ogni caso, non può non rilevarsi come lo sforzo richiesto dal presente monitoraggio (basti considerare le tantissime istruttorie effettuate) sembra non pienamente giustificato dagli interessi economici in gioco: si è già accennato all'importo totale delle spese sostenute, a ciò è possibile aggiungere, per completezza d'informazione, che molte voci di spesa inserite nelle tabelle ammontano a pochi euro.

Per quanto riguarda, in particolare, l'esito del monitoraggio, si deve sottolineare come tutti gli enti locali abbiano ottemperato all'obbligo di trasmissione dei prospetti sulle spese di rappresentanza e come i soggetti destinatari di richieste istruttorie si siano dimostrati pienamente collaborativi nel chiarire gli aspetti ritenuti dalla Sezione meritevoli di un maggior approfondimento.


Per quanto attiene agli aspetti di ordine sostanziale, i prospetti esaminati hanno messo in luce comportamenti non sempre in linea con le prescrizioni legislative (evidenziati nel paragrafo 7). In alcuni casi sono emerse illegittimità, che possono costituire illecità, anche se spessissimo di importo esiguo; altre spese, invece, pur non dannose, sono semplicemente state incluse in modo erroneo tra le spese di rappresentanza.

Per completezza, occorre tenere conto di come, per gli anni 2012 e 2013, oggetto del presente monitoraggio, gli enti locali dell'Emilia-Romagna non abbiano potuto tenere conto di quanto evidenziato nella precedente deliberazione, la n. 271/2013/, la quale è stata depositata in data 24 ottobre 2013, quindi al termine dell'esercizio finanziario 2013. Pertanto, è comprensibile come alcune irregolarità siano le medesime già riscontrate nell'ambito del precedente monitoraggio.

L'auspicio è che le indicazioni fornite con la precedente e la presente relazione contribuiscano a fare chiarezza in materia, e che consentano agli amministratori locali della Regione Emilia-Romagna di assicurare la piena regolarità degli atti aventi ad oggetto spese di rappresentanza.




Comuni della provincia di Bologna (2012)		Importo	€
1	Anzola dell'Emilia	3.638,53	
2	Argelato	1.289,12	
3	Baricella	2.501,84	
4	Bazzano	100,00	
5	Bentivoglio	0,00	
6	Bologna	4.899,24	
7	Borgo Tossignano	1.536,95	
8	Budrio	493,00	
9	Calderara di Reno	12.455,37	
10	Camugnano	1.138,01	
11	Casalecchio di Reno	42,35	
12	Casalnuovese	285,93	
13	Castel D'Alano	1.188,30	
14	Castel del Rio	0,00	
15	Castel di Casio	3.082,65	
16	Castel Guelfo di Bologna	395,50	
17	Castel Maggiore	3.878,20	
18	Castel San Pietro Terme	0,00	
19	Castello d'Argile	1.294,71	
20	Castello di Serravalle	0,00	
21	Castenaso	3.016,43	
22	Castiglione dei Pepoli	250,00	
23	Crespellano	0,00	
24	Crevalcore	0,00	
25	Dozza	740,30	
26	Fontanelice	132,92	
27	Gaggio Montano	1.783,54	
28	Galliera	3.158,84	
29	Granaglione	255,00	
30	Granarolo dell'Emilia	475,56	
31	Grizzana Morandi	890,10	
32	Imola	8.028,99	
33	Lizzano in Belvedere	239,70	
34	Loiano	1.174,27	
35	Malaferro	4.044,65	
36	Marzabotto	478,95	
37	Medicina	1.648,51	
38	Minerbio	2.812,60	
39	Molinella	3.414,81	
40	Monghidoro	484,80	
41	Monte San Pietro	0,00	
42	Monterenzio	169,05	
43	Montevigilio	1.440,36	
44	Monzuno	2.300,00	
45	Mordano	721,00	
46	Ozzano dell'Emilia	2.565,04	
47	Planoro	1.510,49	
48	Pieve di Cento	837,50	
49	Porretta Terme	830,16	
50	Sala Bolognese	0,00	
51	San Benedetto Val di Sambro	150,04	
52	San Giorgio di Piano	658,30	
53	San Giovanni in Persiceto	1.321,00	
54	San Lazzaro di Savena	830,00	
55	San Pietro in Casale	666,00	
56	Sant'Agata Bolognese	2.995,58	
57	Sasso Marconi	1.766,66	
58	Savigno	130,00	
59	Vergato	0,00	
60	Zola Predosa	3.122,30	
	TOTALE	93.263,17	



Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell' Emilia Romagna negli anni 2012 e 2013

Comuni della provincia di Ferrara (2012)		Importo
1	Argenta	2.977,00
2	Berra	337,00
3	Bondeno	1.082,09
4	Cento	373,31
5	Codigoro	6.474,52
6	Comacchio	4.647,01
7	Copparo	993,70
8	Ferrara	3.768,40
9	Formignana	700,00
10	Goro	2.956,19
11	Jolanda di Savola	573,04
12	Lagosanto	690,07
13	Masi Torello	225,06
14	Massa Fiscaglia	218,28
15	Mesola	5.198,92
16	Migliarino	564,54
17	Migliaro	849,95
18	Mirabello	1.854,10
19	Ostellato	1.914,42
20	Poggio Renatico	340,00
21	Portomaggiore	1.609,45
22	Ro Ferrarese	1.398,00
23	Sant'Agostino	2.003,45
24	Tresigallo	3.500,00
25	Vigarano Mainarda	733,00
26	Voghiera	1.036,16
TOTALE		47.017,66

	Comuni della provincia di Forlì Cesena (2012)	Importo
1	Bagno di Romagna	1.048,37
2	Bertinoro	891,31
3	Borghi	59,80
4	Castrocaro Terme e Terra del Sole	899,00
5	Cesena	897,67
6	Cesenatico	16.516,09
7	Civitella di Romagna	0,00
8	Dovadola	0,00
9	Forlì	3.541,00
10	Forlì Impopolli	1.000,00
11	Galeata	0,00
12	Gambettola	0,00
13	Gatteo	113,61
14	Longiano	138,45
15	Meldola	1.967,00
16	Mercato Saraceno	240,00
17	Modigliana	1.259,82
18	Montiano	0,00
19	Portico e San Benedetto	0,00
20	Predappio	1.700,00
21	Premilcuore	124,67
22	Rocca San Casciano	0,00
23	Roncofreddo	319,00
24	San Mauro Pascoli	481,31
25	Santa Sofia	347,00
26	Sarsina	832,50
27	Savignano sul Rubicone	228,55
28	Soigliano al Rubicone	938,00
29	Tredozio	1.265,89
30	Verghereto	1.737,35
	TOTALE	36.546,39



	Comuni della provincia di Modena (2012)	Importo
1	Bastiglia	660,00
2	Bomporto	1.413,60
3	Campogalliano	626,49
4	Camposanto	316,00
5	Carpi	4.023,30
6	Castelfranco Emilia	198,42
7	Castelnuovo Rangone	520,20
8	Castelvetro di Modena	3.957,55
9	Cavezzo	1.020,00
10	Concordia sulla Secchia	1.595,50
11	Fanano	0,00
12	Finale Emilia	748,50
13	Fiorano Modenese	4.061,10
14	Flumalbo	0,00
15	Fornigine	3.689,72
16	Frassinoro	471,00
17	Guiglia	600,87
18	Lama Mocogno	0,00
19	Maranello	1.480,27
20	Marano sul Panaro	357,00
21	Medolla	1.490,50
22	Mirandola	3.657,08
23	Modena	3.608,55
24	Montecreto	0,00
25	Montefiorino	0,00
26	Montese	461,40
27	Nonantola	5.176,34
28	Novi di Modena	3.770,00
29	Palagano	454,67
30	Pavullo nel Frignano	4.293,48
31	Pievepelago	0,00
32	Polinago	165,00
33	Prignano sulla Secchia	427,80
34	Ravarino	2.770,95
35	Riolunato	1.009,73
36	San Cesario sul Panaro	0,00
37	San Felice sul Panaro	9.446,04
38	San Possidonio	1.097,07
39	San Prospero	3.379,50
40	Sassuolo	13.892,63
41	Savignano sul Panaro	21,00
42	Serramazzoni	992,35
43	Sestola	263,00
44	Sollera	2.012,38
45	Spilamberto	4.712,86
46	Vignola	4.192,50
47	Zocca	740,00
	TOTALE	93.774,35

	Comuni della provincia di Parma (2012)	Importo
1	Albareto	55,00
2	Bardi	658,00
3	Bedonia	1.711,98
4	Berceto	0,00
5	Bore	210,00
6	Borgo Val di Tara	2.978,60
7	Busseto	1.564,00
8	Calestano	1.520,00
9	Collecchio	5.043,12
10	Colorno	37,50
11	Compiano	600,00
12	Corniglio	150,00
13	Felino	629,25
14	Fidenza	4.949,09
15	Fontanellato	13.582,19
16	Fontevivo	685,11
17	Fornovo di Tara	2.596,24
18	Langhirano	628,22
19	Lesignano de' Bagni	4.351,22
20	Medesano	1.702,89
21	Mezzani	1.623,26
22	Monchio delle Corti	0,00
23	Montechiarugolo	74,00
24	Neviano degli Arduini	658,24
25	Noceto	4.448,06
26	Palanzano	200,00
27	Parma	30.785,39
28	Pellegrino Parmense	80,00
29	Polesine Parmense	139,70
30	Roccella	0,00
31	Sala Baganza	201,36
32	Salsomaggiore Terme	1.394,59
33	San Secondo Parmense	1.794,24
34	Sissa	167,31
35	Solignano	200,00
36	Soragna	1.767,13
37	Sorbolo	1.397,61
38	Terenzo	82,00
39	Tizzano Val Parma	278,85
40	Tornolo	1.609,80
41	Torrile	0,00
42	Traversetolo	346,38
43	Trecasali	0,00
44	Valmozzola	0,00
45	Varano de' Melegari	2.920,70
46	Varsi	400,00
47	Zibello	0,00
	TOTALE	94.221,13



Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell' Emilia Romagna negli anni 2012 e 2013

	Comuni della provincia di Piacenza (2012)	Importo
1	Agazzano	107,35
2	Alseno	1.783,18
3	Besenzone	100,09
4	Bettola	2.499,49
5	Bobbio	0,00
6	Borgonovo Val Tidone	0,00
7	Cadeo	788,00
8	Calendasco	92,40
9	Caminata	420,00
10	Caorso	1.717,00
11	Carpaneto Piacentino	638,66
12	Castel San Giovanni	1.436,22
13	Castell'Arquato	18.672,35
14	Castelvetro Piacentino	2.280,09
15	Cerignale	0,00
16	Coll	2.079,66
17	Corte Brugnatella	0,00
18	Cortemaggiore	227,82
19	Farini	854,74
20	Ferrere	2.572,00
21	Florenzuola d'Arda	4.544,40
22	Gazzola	643,00
23	Gossolengo	562,23
24	Gragnano Trebbiense	275,94
25	Gropparello	348,76
26	Lugagnano Val d'Arda	294,83
27	Monticelli d'Ongina	190,00
28	Morfasso	566,25
29	Nibbiano	508,12
30	Ottone	417,04
31	Pecorara	790,00
32	Piacenza	25.076,54
33	Planello Val Tidone	598,00
34	Piozzano	68,92
35	Podenzano	2.843,44
36	Ponte dell'Olio	353,84
37	Pontenure	1.700,00
38	Rivergaro	901,99
39	Rottofreno	1.168,61
40	San Giorgio Piacentino	4.629,90
41	San Pietro in Cerro	32,78
42	Sarmato	123,18
43	Travo	603,00
44	Vernasca	0,00
45	Vigolzone	594,00
46	Villanova sull'Arda	236,50
47	Zerba	0,00
48	Ziano Piacentino	327,72
	TOTALE	84.668,04


Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell'Emilia Romagna negli anni 2012 e 2013

	Comuni della provincia di Ravenna (2012)	Importo
1	Alfonsine	6.459,30
2	Bagnacavallo	1.956,22
3	Bagnara di Romagna	623,73
4	Brisighella	699,01
5	Casola Valsenio	358,00
6	Castel Bolognese	3.178,64
7	Cervia	5.031,00
8	Conselice	1.580,00
9	Cotignola	1.204,52
10	Faenza	10.736,24
11	Fusignano	2.866,35
12	Lugo	3.603,14
13	Massa Lombarda	150,00
14	Ravenna	10.675,43
15	Riolo Terme	555,28
16	Russi	6.648,60
17	Sant'Agata sul Santerno	158,10
18	Solarolo	70,99
	TOTALE	56.554,55



Comuni della provincia di Reggio Emilia (2012)		Importo
1	Albinea	764,45
2	Bagnolo In Piano	40,00
3	Baiso	2.204,89
4	Bibbiano	0,00
5	Boretto	111,00
6	Brescello	423,45
7	Busana	431,66
8	Cadelbosco di Sopra	765,03
9	Campagnola Emilia	1.503,65
10	Campegine	231,00
11	Canossa	451,02
12	Carpineti	1.783,75
13	Casalgrande	3.002,47
14	Casina	77,87
15	Castellarano	473,10
16	Castelnovo di Sotto	100,00
17	Castelnovo ne' Monti	2.674,05
18	Cavriago	3.907,60
19	Collagna	460,00
20	Correggio	1.167,24
21	Fabbrico	50,00
22	Gattatico	1.024,00
23	Gualtieri	486,39
24	Guastalla	1.033,25
25	Ligonchio	200,00
26	Luzzara	350,59
27	Montecchio Emilia	0,00
28	Novellara	1.364,14
29	Poviglio	733,82
30	Quattro Castella	5.916,64
31	Ramiseto	0,00
32	Reggio Emilia	52.984,54
33	Reggiolo	0,00
34	Rio Saliceto	378,30
35	Rolo	1.001,27
36	Rubiera	772,99
37	San Martino in Rio	0,00
38	San Polo d'Enza	155,00
39	Sant'Illario d'Enza	767,00
40	Scandiano	2.768,31
41	Toano	166,66
42	Vetto	0,00
43	Vezzano sul Crostolo	1.035,00
44	Viano	64,58
45	Villa Minozzo	934,18
TOTALE		92.758,89

	Comuni della provincia di Rimini (2012)	Importo
1	Bellaria-Igea Marina	866,12
2	Casteldelci	1.500,00
3	Cattolica	12.453,62
4	Coriano	74,30
5	Gemmano	498,08
6	Maiolo	186,00
7	Misano Adriatico	346,50
8	Mondaino	0,00
9	Monte Colombo	462,00
10	Montefiore Conca	0,00
11	Montegrolfo	140,00
12	Montescudo	592,60
13	Morclano di Romagna	0,00
14	Novafeltria	200,00
15	Pennabilli	292,60
16	Poggio Berni	431,15
17	Riccione	3.659,14
18	Rimini	10.267,25
19	Saludecio	1.286,00
20	San Clemente	318,00
21	San Giovanni in Marignano	48,40
22	San Leo	773,00
23	Sant'Agata Feltria	1.262,79
24	Santarcangelo di Romagna	4.150,00
25	Talamello	84,68
26	Torriana	573,60
27	Verucchio	2.106,00
	TOTALE	42.571,83



	Nome Ente (2012)	Importo
1	A.P. Bologna	12.418,98
2	A.P. Ferrara	4.590,98
3	A.P. Forlì Cesena	5.731,52
4	A.P. Modena	4.099,74
5	A.P. Parma	5.505,87
6	A.P. Piacenza	7.030,96
7	A.P. Ravenna	28.596,89
8	A.P. Reggio Emilia	23.284,45
9	A.P. Rimini	8.989,14
10	Comunità Montana dell' Appennino Bolognese	0,00
11	Comunità Montana Appennino Forlivese	0,00
12	Comunità Montana Appennino Cesenate	0,00
13	Comunità Montana del Frignano	387,26
14	Comunità Montana Unione Comuni Parma Est (Appennino Parma Est)	498,71
15	Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno	0,00
16	Comunità Montana Appennino Placentino	0,00
17	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	0,00
18	Comunità Montana dell'Appennino Reggiano	476,84
19	Comunità Montana Alta Valmarecchia	266,00
20	Unione dell'Alto Reno	0,00
21	Unione Reno Gaillera	3,61
22	Unione Terre d'Acqua	0,00
23	Unione Terre di Pianura	21,50
24	Unione di Comuni Valle del Samoggia	0,00
25	Unione Montana Valli Savena-Idice	177,10
26	Nuovo Circondario Imolese	3.530,90
27	Unione dei comuni Terre e Flumi	0,00
28	Unione Montana Acquacheta Romagna-Toscana	0,00
29	Unione dei comuni del Rubicone	0,00
30	Unione Comuni Modenesi Area Nord	0,00
31	Unione di Comuni del Sorbara	0,00
32	Unione delle Terre d'Argine	0,00
33	Unione Terre di Castelli	665,70
34	Unione dei comuni del Distretto Ceramico	0,00
35	Unione di Comuni Montani Valli Dolo, Dragone e Secchia	124,80
36	Unione Bassa Est Parmense	96,07
37	Unione Pedemontana Parmense	0,00
38	Unione Civica Terre del Po	0,00
39	Unione Terre Verdiane	0,00
40	Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta	45,00
41	Unione dei Comuni Valle del Tidone	0,00
42	Unione Valnure e Valchero	100,00
43	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	1.748,94
44	Unione della Romagna Faentina	0,00
45	Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano	165,90
46	Unione dei Comuni Bassa Reggiana	0,00
47	Unione Colline Matildiche	0,00
48	Unione Comuni Pianura Reggiana	0,00
49	Unione Terra di Mezzo	0,00
50	Unione Tresinaro Secchia	0,00
51	Unione Val d'Enza	60,00
52	Unione della Valconca	0,00
53	Unione dei Comuni Valle del Marecchia	0,00
	TOTALE	108.616,86

Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell' Emilia Romagna negli anni 2012 e 2013


	Comuni della provincia di Bologna (2013)	Importo
1	Anzola dell'Emilia	2.499,40
2	Argelato	721,66
3	Baricella	2.017,48
4	Bazzano	0,00
5	Bentivoglio	0,00
6	Bologna	4.670,66
7	Borgo Tossignano	1.600,00
8	Budrio	531,80
9	Calderara di Reno	12.162,28
10	Camugnano	1.146,15
11	Casalecchio di Reno	1.000,00
12	Casalfiumanese	550,66
13	Castel D'Alano	869,86
14	Castel del Rio	0,00
15	Castel di Casio	1.035,38
16	Castel Guelfo di Bologna	318,00
17	Castel Maggiore	1.782,28
18	Castel San Pietro Terme	0,00
19	Castello d'Argile	892,76
20	Castenaso	2.323,35
21	Castello di Serravalle	0,00
22	Castiglione del Pepoli	237,00
23	Crespellano	0,00
24	Crevalcore	0,00
25	Dozza	501,48
26	Fontanelice	75,00
27	Gaggio Montano	2.720,46
28	Galliera	2.577,02
29	Granaglione	355,00
30	Granarolo dell'Emilia	597,60
31	Grizzana Morandi	430,30
32	Imola	8.399,82
33	Lizzano in Belvedere	373,85
34	Lolano	1.672,64
35	Malalbergo	1.729,72
36	Marzabotto	272,77
37	Medicina	1.142,70
38	Minerbio	275,22
39	Molinella	3.339,90
40	Monghidoro	0,00
41	Monte San Pietro	0,00
42	Monterenzio	299,00
43	Montevoglio	1.510,11
44	Monzuno	0,00
45	Mordano	730,00
46	Ozzano dell'Emilia	1.740,65
47	Pianoro	1.974,00
48	Pieve di Cento	501,60
49	Porretta Terme	219,00
50	Sala Bolognese	0,00
51	San Benedetto Val di Sambro	0,00
52	San Giorgio di Piano	600,00
53	San Giovanni in Persiceto	2.485,02
54	San Lazzaro di Savena	827,65
55	San Pietro in Casale	472,00
56	Sant'Agata Bolognese	824,21
57	Sasso Marconi	2.772,30
58	Savigno	0,00
59	Vergato	310,50
60	Zola Predosa	3.239,21
	TOTALE	77.327,45

Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell' Emilia Romagna negli anni 2012 e 2013



	Comuni della provincia di Ferrara (2013)	Importo
1	Argenta	3.272,00
2	Berra	310,00
3	Bondeno	1.037,99
4	Cento	451,75
5	Codigoro	5.818,48
6	Comacchio	1.382,90
7	Copparo	818,40
8	Ferrara	15.950,20
9	Formignana	450,00
10	Goro	5.329,90
11	Jolanda di Savola	448,45
12	Lagosanto	1.305,55
13	Masi Torello	146,40
14	Massa Fiscaglia	182,00
15	Mesola	3.552,89
16	Migliarino	600,00
17	Migliaro	978,00
18	Mirabello	1.492,48
19	Ostellato	374,96
20	Poggio Renatico	403,00
21	Portomaggiore	1.466,00
22	Ro Ferrarese	1.198,98
23	Sant'Agostino	3.466,00
24	Tresigallo	2.500,00
25	Vigarano Mainarda	3.506,24
26	Voghiera	506,00
	TOTALE	56.948,57

	Comuni della provincia di Forlì Cesena (2013)	Importo
1	Bagno di Romagna	1.095,64
2	Bertinoro	1.352,45
3	Borghì	0,00
4	Castrocaro Terme e Terra del Sole	0,00
5	Cesena	3.614,56
6	Cesenatico	14.321,92
7	Civitella di Romagna	0,00
8	Dovadola	0,00
9	Forlì	3.445,94
10	Forlimpopoli	1.000,00
11	Galeata	0,00
12	Gambettola	0,00
13	Gatteo	407,59
14	Longiano	120,00
15	Meldola	3.299,12
16	Mercato Saraceno	400,00
17	Modigliana	718,35
18	Montiano	50,00
19	Portico e San Benedetto	0,00
20	Predappia	3.469,92
21	Premilcuore	48,78
22	Rocca San Casciano	0,00
23	Roncofreddo	319,00
24	San Mauro Pascoli	499,54
25	Santa Sofia	77,00
26	Sarsina	865,26
27	Savignano sul Rubicone	250,10
28	Sogliano al Rubicone	283,00
29	Tredozio	1.396,60
30	Verghereto	202,97
	TOTALE	37.237,74



	Comuni della provincia di Modena (2013)	Importo
1	Bastiglia	530,00
2	Bomporto	1.310,72
3	Campogalliano	748,08
4	Camposanto	304,54
5	Carpi	10.072,19
6	Castelfranco Emilia	194,90
7	Castelnuovo Rangone	600,00
8	Castelvetro di Modena	715,82
9	Cavezzo	0,00
10	Concordia sulla Secchia	7.615,15
11	Fanano	0,00
12	Finale Emilia	4.287,96
13	Florano Modenese	2.492,18
14	Flumalbo	0,00
15	Formigine	3.618,95
16	Frassinoro	534,86
17	Guiglia	260,35
18	Lama Mocogno	0,00
19	Maranello	1.474,90
20	Marano sul Panaro	348,00
21	Medolla	0,00
22	Mirandola	3.318,10
23	Modena	6.583,09
24	Montecreto	0,00
25	Montefiorino	0,00
26	Montese	218,41
27	Nonantola	4.769,07
28	Novi di Modena	4.595,52
29	Palagano	595,24
30	Pavullo nel Frignano	5.087,50
31	Pievepelago	0,00
32	Polinago	224,40
33	Prignano sulla Secchia	469,00
34	Ravarino	2.465,00
35	Riolunato	997,86
36	San Cesario sul Panaro	125,32
37	San Felice sul Panaro	7.665,66
38	San Possidonio	1.062,09
39	San Prospero	886,89
40	Sassuolo	2.707,30
41	Savignano sul Panaro	257,35
42	Serramazzoni	832,25
43	Sestola	240,00
44	Soliera	1.639,32
45	Spilamberto	1.812,16
46	Vignola	5.950,57
47	Zocca	910,00
	TOTALE	88.520,70

	Comuni della provincia di Parma (2013)	Importo
1	Albareto	0,00
2	Bardi	539,95
3	Bedonia	1.711,98
4	Berceto	650,00
5	Bore	197,80
6	Borgo Val di Taro	2.996,39
7	Busseto	813,95
8	Calestano	1.165,00
9	Collecchio	3.705,00
10	Colorno	36,46
11	Complano	600,00
12	Corniglio	210,00
13	Fellno	622,24
14	Fidenza	4.538,91
15	Fontanellato	1.765,33
16	Fontevivo	315,00
17	Fornovo di Taro	1.569,05
18	Langhirano	1.054,71
19	Lesignano de' Bagni	4.464,43
20	Medesano	1.107,26
21	Mezzani	1.492,03
22	Monchio delle Corti	0,00
23	Montechiarugolo	13,29
24	Neviano degli Arduini	369,40
25	Noceto	2.350,80
26	Palanzano	195,87
27	Parma	108.259,50
28	Pellegrino Parmense	105,01
29	Polesine Parmense	56,95
30	Roccabianca	0,00
31	Sala Baganza	100,00
32	Salsomaggiore Terme	339,30
33	San Secondo Parmense	2.612,43
34	Sissa	100,00
35	Solignano	0,00
36	Soragna	1.011,30
37	Sorbolo	1.998,10
38	Terenzo	84,00
39	Tizzano Val Parma	447,50
40	Tornolo	1.309,12
41	Torrile	0,00
42	Traversetolo	709,98
43	Trecasali	0,00
44	Valmozzola	0,00
45	Varano de' Melegari	2.152,00
46	Varsi	292,00
47	Zibello	0,00
	TOTALE	152.062,04




	Comuni della provincia di Piacenza (2013)	Importo
1	Agazzano	0,00
2	Alseno	1.137,41
3	Besenzone	146,35
4	Bettola	1.663,30
5	Bobbio	0,00
6	Borgonovo Val Tidone	0,00
7	Cadeo	20,00
8	Calendasco	0,00
9	Caminata	180,00
10	Caorso	1.112,00
11	Carpaneto Piacentino	1.363,54
12	Castel San Giovanni	1.651,70
13	Castell'Arquato	15.959,05
14	Castelvetro Piacentino	1.130,82
15	Cerignale	0,00
16	Coll	2.078,77
17	Corte Brugnatella	0,00
18	Cortemaggiore	80,00
19	Farini	446,37
20	Ferriere	3.640,00
21	Fiorenzuola d'Arda	3.632,13
22	Gazzola	143,00
23	Gossolengo	824,01
24	Gragnano Trebbiense	215,00
25	Gropparello	113,00
26	Lugagnano Val d'Arda	1.000,00
27	Monticelli d'Ongina	910,00
28	Morfasso	850,75
29	Nibbiano	250,00
30	Ottone	0,00
31	Pecorara	790,00
32	Piacenza	16.759,37
33	Pianello Val Tidone	269,94
34	Plozzano	0,00
35	Podenzano	3.105,72
36	Ponte dell'Olio	153,47
37	Pontenure	1.850,00
38	Rivergaro	853,96
39	Rottofreno	844,91
40	San Giorgio Piacentino	1.543,83
41	San Pietro In Cerro	0,00
42	Sarmato	56,14
43	Travo	811,76
44	Vernasca	0,00
45	Vigolzone	298,74
46	Villanova sull'Arda	89,23
47	Zerba	0,00
48	Ziano Piacentino	398,51
	TOTALE	66.372,78

	Comuni della provincia di Ravenna (2013)	Importo
1	Alfonsine	3.537,30
2	Bagnacavallo	1.653,22
3	Bagnara di Romagna	458,53
4	Brisighella	614,21
5	Casola Valsenio	249,30
6	Castel Bolognese	2.124,79
7	Cervia	4.250,00
8	Conselice	1.530,00
9	Cotignola	1.966,69
10	Faenza	8.764,59
11	Fusignano	1.950,21
12	Lugo	3.856,72
13	Massa Lombarda	150,00
14	Ravenna	12.287,30
15	Riolo Terme	634,99
16	Rusigliano	2.816,70
17	Sant'Agata sul Santerno	263,00
18	Solarolo	0,00
	TOTALE	47.107,55



	Comuni della provincia di Reggio Emilia (2013)	Importo
1	Albinea	678,63
2	Bagnolo In Piano	112,50
3	Balso	610,17
4	Bibbiano	53,88
5	Boretto	214,90
6	Brescello	108,84
7	Busana	413,33
8	Cadelbosco di Sopra	0,00
9	Campagnola Emilia	1.230,91
10	Campegine	214,50
11	Canossa	799,14
12	Carpineti	562,40
13	Casalgrande	4.358,08
14	Casina	79,86
15	Castellarano	0,00
16	Castelnovo di Sotto	231,00
17	Castelnovo ne' Monti	7.137,64
18	Cavriago	589,00
19	Collagna	360,00
20	Correggio	1.960,57
21	Fabbrico	46,81
22	Gattatico	1.011,00
23	Gualtieri	263,36
24	Guastalla	136,87
25	Ligonchio	360,00
26	Luzzara	392,50
27	Montecchio Emilia	0,00
28	Novellara	1.233,01
29	Paviglio	430,00
30	Quattro Castella	8.436,53
31	Ramiseto	0,00
32	Reggio Emilia	27.873,00
33	Reggiolo	0,00
34	Rio Saliceto	390,00
35	Rolo	852,20
36	Rubiera	603,70
37	San Martino In Rio	0,00
38	San Polo d'Enza	131,76
39	Sant'Ilario d'Enza	237,90
40	Scandiano	1.329,80
41	Toano	77,26
42	Vetto	0,00
43	Vezzano sul Crostolo	692,06
44	Viano	100,00
45	Villa Minozzo	927,84
	TOTALE	65.240,95

	Comuni della provincia di Rimini (2013)	Importo
1	Bellaria-Igea Marina	798,00
2	Castelcielo	1.508,00
3	Cattolica	7.529,67
4	Coriano	383,50
5	Gemmano	46,50
6	Maiolo	406,55
7	Misano Adriatico	321,20
8	Mondalno	100,00
9	Monte Colombo	429,00
10	Montefiore Conca	0,00
11	Montegrolfo	140,00
12	Montescudo	473,17
13	Morciano di Romagna	70,00
14	Novafeltria	380,00
15	Pennabilli	424,80
16	Poggio Berni	193,05
17	Riccione	4.104,96
18	Rimini	10.092,77
19	Saludecio	1.438,50
20	San Clemente	894,35
21	San Giovanni in Marignano	576,60
22	San Leo	344,00
23	Sant'Agata Feltria	0,00
24	Santarcangelo di Romagna	800,00
25	Talamello	100,00
26	Torriana	827,00
27	Verucchio	2.517,10
	TOTALE	34.898,72



	Nome Ente (2013)	Importo
1	A.P. Bologna	7.239,06
2	A.P. Ferrara	2.969,49
3	A.P. Forlì Cesena	3.659,43
4	A.P. Modena	971,42
5	A.P. Parma	2.967,61
6	A.P. Piacenza	5.640,00
7	A.P. Ravenna	1.500,00
8	A.P. Reggio Emilia	15.877,58
9	A.P. Rimini	7.052,70
10	Comunità Montana dell'Appennino Bolognese	0,00
11	Comunità Montana Appennino Forlivese	0,00
12	Comunità Montana Appennino Cesenate	0,00
13	Comunità Montana del Frignano	923,10
14	Comunità Montana Unione Comuni Parma Est (Appennino Parma-Est)	230,93
15	Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno	0,00
16	Comunità Montana Appennino Piacentino	0,00
17	Comunità Montana Valli del Nure e dell'Arda	0,00
18	Comunità Montana dell'Appennino Reggiano	0,00
19	Comunità Montana Alta Valmarecchia	0,00
20	Unione dell'Alto Reno	0,00
21	Unione Reno Galliera	0,00
22	Unione Terre d'Acqua	0,00
23	Unione Terre di Pianura	0,00
24	Unione di Comuni Valle del Samoggia	0,00
25	Unione Montana Valli Savena-Idice	0,00
26	Nuovo Circondario Imolese	2.573,09
27	Unione dei comuni Terre e Fiumi	0,00
28	Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana	0,00
29	Unione dei comuni del Rubicone	0,00
30	Unione Comuni Modenesi Area Nord	248,66
31	Unione Comuni del Sorbara	0,00
32	Unione delle Terre d'Argine	0,00
33	Unione Terra di Castellì	621,40
34	Unione dei comuni del Distretto Ceramico	0,00
35	Unione di Comuni Montani Valli Doio, Dragone e Secchia	83,20
36	Unione Bassa Est Parmense	0,00
37	Unione Pedemontana Parmense	0,00
38	Unione Civica Terre del Po	0,00
39	Unione Terre Verdiane	0,00
40	Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta	45,00
41	Unione dei Comuni Valle del Tidone	0,00
42	Unione Valnure e Valchero	0,00
43	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	50,00
44	Unione della Romagna Faentina	0,00
45	Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano	158,00
46	Unione dei Comuni Bassa Reggiana	0,00
47	Unione Colline Matildiche	0,00
48	Unione Comuni Pianura Reggiana	0,00
49	Unione Terra di Mezzo	0,00
50	Unione Tresinaro Secchia	0,00
51	Unione Val d'Enza	0,00
52	Unione della Valconca	0,00
53	Unione dei Comuni Valle del Marecchia	0,00
	TOTALE	52.810,67

Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna - Monitoraggio delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali dell' Emilia Romagna negli anni 2012 e 2013